



**CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati
per la Famiglia e i Minorenni**

**** ** ***

**SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN
DIRITTO**

**DELLE PERSONE, DEI MINORENNI E DELLE
RELAZIONI FAMILIARI**

REGOLAMENTO

**(delibera Consiglio direttivo 19 luglio 2016 con modifiche del Comitato di
presidenza del 5 febbraio 2017 e del 10 febbraio 2017)**

Art. 1 – Istituzione e sede della scuola di Alta Formazione Specialistica in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni

1. E' istituita la "Scuola di Alta Formazione Specialistica in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minorenni - d'ora in poi denominata più semplicemente "Scuola"-, dell'Associazione Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni (d'ora in poi denominata anche Cammino).

2. Tale scuola opera per l'alta formazione specialistica degli avvocati in forza della Convenzione sottoscritta in data 2 febbraio con la Scuola Superiore dell'Avvocatura-Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (d'ora in poi denominata SSA) avente ad oggetto, in condivisione progettuale, l'organizzazione e gestione di corsi di alta formazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale

e finalizzati a conseguire un attestato di frequenza che possa - eventualmente e se concordato- produrre gli effetti di cui all'art. 14 del D.M. 144/2015, preso atto che in data 16 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato, nella seduta amministrativa plenaria, che prenderà in considerazione l'attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti allorchè sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente;

4. Ai fini della Convenzione di cui al comma 2 la Scuola sarà gestita sul piano scientifico in collaborazione con la medesima SSA e i Dipartimenti di giurisprudenza di Atenei su territorio nazionale che si sono convenzionati o si convenzioneranno con Cammino.

Art. 2 - Finalità e sede della Scuola.

1. La Scuola intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, del Regolamento per le specializzazioni approvato dal Ministro di Giustizia il 12 agosto 2015, per la parte ancora vigente e come sarà modificata, nonché di ogni ulteriore Regolamento vigente o normativa sopravvenuta relativa alla formazione dell'avvocatura nell'area, salva la necessità di adeguamenti di legge.

2. La frequentazione della Scuola è riservata ad avvocati iscritti all'Albo da almeno 5 anni.

3. Il corso di alta formazione specialistica offerto dalla Scuola intende assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione

professionale in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, sostanziale e processuale, in ambito interno, europeo e internazionale.

4. La sede della scuola è in Roma, presso la sede nazionale di Cammino

5. Il corso è unico per l'intero territorio nazionale e viene svolto presso le sedi degli Atenei che vi aderiranno; è possibile la videoconferenza con sedi distaccate, purché venga raggiunto il numero minimo di 20 iscritti per ciascuna sede. Lezioni, seminari, convegni, comunque rientranti nel corso, potranno essere tenuti anche in altre sedi.

Art. 3 – Requisiti per l'ammissione al Corso di specializzazione. Numeri massimo e minimo di partecipanti

1. Possono accedere al Corso gli avvocati iscritti all'Albo da almeno 5 anni.

2. Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 60 per le sedi presso ciascun Ateneo e di 30 per le altre eventuali sedi. Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 40 iscritti per ogni Ateneo e di 20 per le altre eventuali sedi.

3. Nel caso in cui le domande superino la disponibilità, verranno adottati dal Comitato di Gestione i seguenti criteri di selezione a punteggio:

- pregressa frequenza di eventi di formazione continua in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minorenni ed altri atti documentati riferiti alla materia: max 100 punti;

A parità di punteggio prevarranno nell'ordine:

- la maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati;

- la data della domanda iscrizione.

Art. 4 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico della Scuola è composto da almeno 7 membri, presieduto dal Presidente di Cammino o suo delegato e composto di:

- a. Due persone designate da Cammino;
- b. Tre professori ordinari facenti parte del Comitato scientifico di Cammino oppure designati dall'Ateneo che aderirà al progetto e al presente Regolamento;
- c. Un avvocato designato dalla SSA o da altro organismo forense che parteciperà al progetto.
- d. Due persone designate da ogni altro Ateneo che parteciperà al progetto. Per ogni altro ateneo che parteciperà al progetto, il numero complessivo dei componenti del Comitato Scientifico sarà incrementato di 2 unità.

2. Il Comitato Scientifico individua il programma dettagliato del Corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

3. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 5 - Direzione e gestione dei corsi

1. La Scuola è gestita da un Comitato di gestione composto da 7 membri, dei quali sono designati da Cammino almeno quelli con

funzioni di Direttore, di Vicedirettore, di Segretario e di Tesoriere. Un componente sarà designato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura.

2. Il Comitato di gestione ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività della Scuola, cura lo svolgimento dell'attività e il coordinamento dei docenti; rende operativo il programma, incarica i docenti tenuto conto delle proposte del comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento; determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.

3. Il Comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 6 – Organizzazione della Scuola

1. La Scuola ha durata biennale (anni solari) per un numero complessivo di 200 ore, di cui non meno di 150 ore di lezione "frontale" e le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, *role play*, approfondimenti seminariali, convegni, eventi di alta formazione.

2. Le iscrizioni alla Scuola avvengono con cadenza annuale.

3. Le lezioni hanno inizio entro il 14 novembre e terminano due anni dopo nel mese di giugno, salve le prove di esame finale.

4. La Didattica è interattiva, stimola il confronto e il dibattito, l'esame di casi concreti e della giurisprudenza sovranazionale e interna.

5. Il Metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal Comitato Scientifico e approvato dal Comitato di gestione.

6. Le lezioni si svolgeranno in linea di massima il venerdì dalle 14:00 alle 18:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30 in Roma, in luogo da indicarsi con successiva delibera del Comitato di Presidenza di Cammino.

7. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito di Cammino, nonché dell'organismo forense e dell'Ateneo o Atenei che aderiranno al presente Regolamento, entro l'inizio dell'anno di lezione.

8. Alle lezioni parteciperà un tutor d'aula con il compito di gestire anche le comunicazioni tra i Partecipanti e la Direzione della Scuola, garantendo un flusso di notizie costante ed adeguato.

Art. 7 - Contenuti e metodi della didattica

1. Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, la Scuola garantisce il coordinamento sistematico dei contenuti del corso la cui attività sarà volta a formare avvocati specializzati ed esperti nella gestione di questioni giuridiche relative all'area persone –anche di età minore- e relazioni familiari, con particolare riferimento alla gestione –nonché al componimento-delle relative controversie e all'individuazione delle migliori soluzioni giuridiche per le parti.

2. Il corso curerà quindi, nella necessaria cornice sistematica di teoria del diritto, l'approfondimento di tematiche forensi e pratiche dell'area con il necessario approccio anche multidisciplinare, avvalendosi di qualificati docenti nelle aree psico-socio-pedagogiche nei limiti e nelle proporzioni previste nel citato Regolamento in data 12 agosto 2015 e successive eventuali modifiche e implementazioni.

3. Specifico approfondimento sarà dedicato alle fonti sovranazionali e pattizie, nel sistema integrato multilivello delle fonti e ai rapporti familiari transnazionali, in ambito europeo e

internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti vulnerabili.

4. Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei Partecipanti telematicamente con accesso loro riservato.

5. Il Programma sarà pubblicato sul sito di Cammino, nonché dell'organismo forense e dell'Ateneo o Atenei che aderiranno al presente Regolamento, entro l'inizio dell'anno di lezione a inizio corso ed è soggetto a modifiche in relazione anche a novità legislative e giurisprudenziali, essendo possibili eventi di approfondimento su argomenti di particolare rilevanza non precedentemente programmabili, ad integrazione o sostituzione di argomenti invece previsti.

Art. 8 – Docenti

1. Il corpo docente del Corso è costituito da avvocati di comprovata esperienza professionale nel settore, docenti universitari, magistrati e, per particolari esigenze, da esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse quali, a titolo esemplificativo: pedagogisti, psicologi, neuropsichiatri, mediatori familiari, assistenti sociali, pediatri, commercialisti, appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Giudiziaria o Postale, notai o appartenenti ad altre categorie professionali operanti nel settore.

2. Il corpo docente è nominato dal Comitato di gestione su proposta del Comitato Scientifico.

Art. 9 – Frequenza

3. E' obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo.

4. Non sono possibili ulteriori assenze anche giustificate.
5. Nell'ipotesi che, per gravi motivi, non sia più possibile al Partecipante la frequenza, questi potrà chiedere alla Direzione di sospendere la frequentazione ed essere ammesso a frequentare il successivo biennio della Scuola, fermo restando che il Partecipante resta obbligato al pagamento dell'intero corso di formazione biennale.
6. La rilevazione delle presenze sarà effettuata a inizio e fine di ogni giornata di corso con firma che dovrà essere apposta personalmente dal Partecipante o con altro sistema informatico di rilevazione delle presenze.
7. Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa per la Direzione della Scuola di esclusione del Partecipante dal corso.
8. Al termine del biennio del Corso potrà essere rilasciato, a richiesta dell'interessato un attestato di mera frequenza con specifica delle ore di effettiva partecipazione.

Art. 10 – Prove di esame, intermedie e finali. Attestato di conseguimento di alta formazione specialistica

1. E' previsto un esame scritto e orale a fine di ogni anno di corso. Il mancato superamento della prova finale del I anno preclude la frequenza del II.
2. Le prove consistono nella predisposizione di un atto o di un parere e nella trattazione orale di almeno tre argomenti approfonditi durante il corso.
3. La Commissione di esame –nominata per ogni sede dal Comitato scientifico- è composta da tre membri: un avvocato, che presiede la Commissione, un magistrato e un professore universitario.

4. La Commissione è scelta tra i docenti del corso e viene nominata almeno un mese prima del calendario delle prove finali, che viene pubblicato sul sito di Cammino e della SSA insieme ai componenti della Commissione.
5. Sono nominati anche tre commissari supplenti: un avvocato, un magistrato e un docente universitario.
6. I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.
7. Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova in decimi. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 18/30 in ogni prova, scritta e orale.
8. All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione specialistica conseguita.
9. L'attestato di conseguimento di alta formazione specialistica non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti, fermo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1, n. 3.

Art. 11 - Quota e bando di iscrizione

1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno viene pubblicato sul sito di Cammino e degli Atenei, o dell'organismo forense che aderiranno il Bando per l'iscrizione alla Scuola con il termine di presentazione della domanda, le modalità di presentazione e di pagamento della relativa quota di partecipazione, le modalità di ammissione e di selezione.

2. L'iscrizione deve essere perfezionata, entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di ammissione alla Scuola, con il pagamento della I rata. Tale comunicazione perverrà a mezzo pec e con lo stesso mezzo il Partecipante, nelle successive 48 ore, invierà copia della contabile bancaria recante il bonifico effettuato. In difetto l'iscrizione si riterrà rinunciata, fermo restando che il Partecipante rimarrà comunque tenuto a corrispondere l'importo di Euro 100,00 a rifusione delle spese sostenute dalla Scuola.
3. Calendario e programma saranno consultabili sui siti web come sopra.
4. Il mancato tempestivo pagamento entro la data fissata è giusta causa di esclusione dalla Scuola e non esonera dal pagamento né di quella rata né delle successive.
5. Esclusione o ritiro dalla Scuola non esonerano il Partecipante dall'obbligo di pagamento dell'intera quota.

Art.12 – Norma transitoria

La Scuola e i relativi programmi potranno essere soggetti nell'organizzazione e nello svolgimento alle modifiche che si renderanno necessarie per il loro migliore svolgimento, alle modifiche normative e giurisprudenziali avvenute e per la conformità alla normativa sulle specializzazioni forensi.

Art. 13 - Approvazione e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, con le successive implementazioni del Comitato di Presidenza a ciò delegato, sarà pubblicato sul sito web di Cammino.

2. Il presente regolamento potrà essere modificato, per renderlo conforme a normative o esigenze formative e didattiche sopravvenute o a nuove normative anche regolamentari.

3. Dell'adesione di organismi forensi o di Atenei, verrà data idonea notizia sul sito web di Cammino e degli Enti aderenti.